

**Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei
procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza
dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse**

Sommario

Capo I - Definizioni e ambito di applicazione.....	3
Articolo 1 - Definizioni	3
Articolo 2 - Ambito di applicazione.....	3
Capo II - I procedimenti.....	4
Articolo 3 - Indagini conoscitive.....	4
Articolo 4 - Atti di regolazione e di indirizzo.....	4
Articolo 5 - Consultazione.....	4
Articolo 6 Procedimenti individuali	5
Articolo 7 - Procedimenti inibitori e provvedimenti temporanei di natura cautelare	6
Articolo 8 - Pubblicazione ed efficacia.....	6
Capo III - Disposizioni finali	6
Articolo 9 - Segreto d'ufficio	6
Articolo 10 - Norma di rinvio	6
Articolo 11 - Entrata in vigore.....	6



M₂
[Signature]

Capo I - Definizioni e ambito di applicazione

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende per:

- a) «Autorità»: l'Autorità di regolazione dei trasporti;
- b) «Consiglio»: l'organo collegiale dell'Autorità;
- c) «Segretario Generale»: il Segretario Generale dell'Autorità;
- d) «Uffici»: gli Uffici in cui si articola l'Autorità, di cui all'articolo 13 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, adottato con delibera n. 1 del 16 ottobre 2013;
- e) «decreto istitutivo»: l'articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., istitutivo dell'Autorità;
- f) «AIR»: l'analisi di impatto della regolazione;
- g) «sito internet»: sito internet istituzionale dell'Autorità all'indirizzo www.autorita-trasporti.it.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le i procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità, nel rispetto della più ampia partecipazione degli interessati e della trasparenza delle procedure.
2. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento gli atti di programmazione e di organizzazione interna, i procedimenti sanzionatori dell'Autorità, i pareri e le segnalazioni al Governo e al Parlamento.
3. E' fatta salva, ove applicabile, la disciplina relativa all'Analisi di impatto della regolazione (AIR) secondo le modalità che saranno adottate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229.

M 3
gmu

Capo II - I procedimenti

Articolo 3 - Indagini conoscitive

1. L'Autorità può procedere ad indagini conoscitive di natura generale nei settori di competenza.
2. L'Avvio delle indagini conoscitive di natura generale deliberate dal Consiglio è pubblicato sul sito dell'Autorità.
3. Nel corso dell'indagine conoscitiva possono essere avviati ulteriori procedimenti di cui al presente Regolamento anche su specifici temi o profili emersi nell'ambito dell'indagine stessa.

Articolo 4 - Atti di regolazione e di indirizzo

1. Gli atti di regolazione di cui all'articolo 37 comma 2 del decreto istitutivo sono adottati previo procedimento avviato con espressa deliberazione del Consiglio.
2. La deliberazione di avvio del procedimento contiene almeno
 - a) l'indicazione delle norme rilevanti attributive del potere;
 - b) i presupposti, l'oggetto e le finalità dell'atto di regolazione da adottare;
 - c) il responsabile del procedimento ed eventualmente il funzionario incaricato degli adempimenti operativi;
 - d) il termine previsto per la conclusione del procedimento;
 - e) l'eventuale applicazione dell'AIR al procedimento.
3. L' Autorità può, anche con successiva delibera, convocare audizioni speciali, anche individuali previa determinazione delle modalità e dei tempi degli esperimenti istruttori.
4. L'Autorità dà notizia dell'avvio del procedimento di cui al comma 1 mediante pubblicazione di un avviso sul proprio sito internet o con altra forma ritenuta idonea.
5. L'atto di regolazione adottato a conclusione del procedimento reca una motivazione che tiene conto anche delle eventuali osservazioni e proposte ritualmente presentate nel corso della consultazione di cui all'art. 5..
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, ove compatibili, ai procedimenti per la formazione degli atti di indirizzo dell'Autorità nei settori di sua competenza.

Articolo 5 - Consultazione

1. In seguito all'avvio del procedimento di cui all'articolo 4, l'Autorità diffonde mediante pubblicazione sul sito internet un documento per la consultazione degli interessati contenente:
 - a) la descrizione degli elementi essenziali dell'atto di regolazione che essa intende adottare;
 - b) le questioni sulle quali l'Autorità sollecita i soggetti interessati a presentare osservazioni e proposte;

 4

c) le modalità ed il termine per la presentazione di osservazioni e proposte.

Il documento di consultazione può contenere, altresì, uno schema dell'atto di regolazione da adottare.

2. Il termine per la presentazione di osservazioni e proposte non può essere di norma inferiore a trenta giorni decorrenti dalla data di diffusione del documento di consultazione. In casi di urgenza, adeguatamente motivati, il predetto termine può essere ridotto a sette giorni.

3. Di norma non sono sottoposti alla consultazione gli atti di regolazione a contenuto vincolato nonché gli atti esecutivi di atti di regolazione precedentemente sottoposti a consultazione.

4. Non si procede alla consultazione quando essa è incompatibile con esigenze di urgenza, emergenza o segretezza.

5. La presentazione di osservazioni e proposte da parte degli interessati avviene, di norma, mediante trasmissione alla casella di posta elettronica dell'Autorità ed, in ogni caso, con modalità telematiche. Sono prese in considerazione soltanto le osservazioni e proposte argomentate e rese in forma scritta non anonima.

6. Decorso il termine per la consultazione per la presentazione di osservazioni e proposte, quest'ultime sono pubblicate sul sito internet a cura del responsabile del procedimento. I partecipanti alla consultazione, all'atto della presentazione delle suddette osservazioni e proposte, possono avanzare motivata richiesta di mantenere riservati parte dei dati o delle informazioni trasmesse.

7. L'Autorità può avviare ulteriori fasi di consultazione fissando per ciascuna di esse il termine per la presentazione di osservazioni e proposte.



Articolo 6 Procedimenti individuali

1. Qualora, anche in seguito alle risultanze di un'indagine conoscitiva o di un'istruttoria siano rinvenuti gli estremi per l'avvio di un procedimento individuale, l'Autorità, con propria delibera e nelle more dell'adozione di un apposito regolamento, esercita i propri poteri nel rispetto dei principi del contraddittorio, della partecipazione e della trasparenza.

2. Dell'avvio di un'istruttoria è data notizia sul sito internet dell'Autorità.

3. Le attività istruttorie sono svolte dagli uffici dell'Autorità che acquisiscono ogni elemento necessario anche a seguito di accessi e ispezioni, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato, richieste di informazioni e documenti, indagini conoscitive, reclami, istanze e segnalazioni come disciplinate dalle disposizioni vigenti.

4. Al termine della fase istruttoria l'ufficio responsabile comunica agli interessati le risultanze istruttorie previa approvazione del Consiglio. Ove autorizzi l'espletamento di una audizione degli interessati, il Consiglio indica il termine per lo svolgimento della stessa

5. Qualora l'ufficio responsabile ritenga di non doversi procedere sottopone tempestivamente al Consiglio la proposta di archiviazione.

6. Qualora l'Autorità decida di avviare un procedimento sanzionatorio, procede, nelle more

M. 5
gml

dell'approvazione di un apposito Regolamento, ai sensi dell'art. 2, comma 19 della legge n.481/1995 e articolo 37, comma 2, lettera l) del decreto istitutivo.

Articolo 7 - Procedimenti inibitori e provvedimenti temporanei di natura cautelare

1. Nell'esercizio dei poteri e delle competenze ad essa attribuita dall'art. 37, comma 3 f), l'Autorità garantisce il rispetto dei principi della trasparenza, della partecipazione e del contraddittorio secondo le disposizioni previste dall'art. 6 in quanto compatibili.

2. Ove, in casi eccezionali, nell'esercizio delle proprie competenze ritenga sussistenti motivi di necessità e di urgenza rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, l'Autorità può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare.

Articolo 8 - Pubblicazione ed efficacia

1. I provvedimenti dell'Autorità di cui agli 3 e 4 del presente Regolamento sono efficaci dal giorno della loro pubblicazione sul sito internet dell'Autorità.

Capo III - Disposizioni finali

Articolo 9 - Segreto d'ufficio

1. Le informazioni acquisite nel corso dei procedimenti di cui al presente regolamento ed in particolare, nello svolgimento delle attività di indagine, ispettive, vigilanza, controllo, sanzionatorie, interdittive, sono coperte dal segreto d'ufficio e possono essere utilizzate soltanto per l'esercizio dei poteri dell'Autorità. Sono fatti salvi gli obblighi di denuncia, segnalazione e collaborazione previsti dalla legge.

Articolo 10 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni delle leggi 8 agosto 1990, n. 241 e 24 novembre 1981, n. 689 ove applicabili.

Articolo 11 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul sito internet dell'Autorità.

Torino, 16 gennaio 2014




Il Presidente

Andrea Camanzi